



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa circa il nuovo Credito d'imposta del 20% a favore delle imprese energivore.

#### PREMESSA

Il D.L. n. 17/2022 recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" ed in vigore dal 2 marzo 2022, nell'ambito delle misure urgenti adottate in materia di energia elettrica, gas naturale e fonti rinnovabili, introduce anche un credito d'imposta a favore delle imprese energivore.

#### LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

Nello specifico, l'agevolazione in questione, si rivolge alle imprese a forte consumo di energia elettrica e, per tali, devono intendersi, così come indicato nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017), le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi (VAL), non inferiore al 20 per cento;

- non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del D.L. n. 83/2012.

## IL CREDITO D'IMPOSTA

L'articolo 4 del suddetto decreto-legge prevede che, alle sopra citate imprese, sia riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

Nel dettaglio, l'agevolazione si rivolge alle imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il summenzionato credito d'imposta, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle sopra citate imprese e dalle stesse auto-consumata nel secondo trimestre 2022.

In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica. Per quel che concerne il credito d'imposta, invece, lo stesso è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il credito d'imposta in questione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs n. 241/1997), non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109,

comma 5 (spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne oneri fiscali e contributivi), del TUIR.

È, altresì, stabilito che, il credito d'imposta, sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

### BONUS A FAVORE DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS NATURALE

Il successivo articolo 5 del decreto-legge in commento, prevede un credito d'imposta anche in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Ci si riferisce, nel dettaglio, alle imprese che operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022) e che ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale, al netto dei consumi dello stesso impiegato in usi termoelettrici.

A dette imprese, quindi, si riconosce, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sempre sotto forma di credito d'imposta.

Quest'ultimo ammonta al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Anche per le sopra citate imprese, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non concorre alla formazione del reddito d'impresa, né della base imponibile dell'IRAP. Esso è, inoltre, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi,

a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI